



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 63 del 07.11.2016

Oggetto:

COPIA

Revoca d'ufficio in autotutela del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°32 del 06 Agosto 2014.

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di novembre, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 19:05, in seduta straordinaria, pubblica, in seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO	A	CACCIARRU ALBERTO	P
USAI MAURO	P	PINNA SIMONE	P
FARA FRANCA MARIA	P	TOCCO GIANLUCA	P
CICILLONI CARLA	P	ELTRUDIS GIAN MARCO	A
REGINALI DANIELE	A	RUBIU GIANLUIGI	A
SCANU UBALDO	P	CARTA PIETRO	A
CASCHILI CLAUDIA	A	DIDACI VITO	A
LODDO MARCO	P	SCARPA ANGELA	A
MARONGIU MONICA	P	PILURZU ANDREA	A
PISTIS VALENTINA	P	SAIU SIMONE	A
CARTA GIORGIO	A	BIGGIO LUIGI	A
CHESSA PIETRINA	P	MANNU GIANFRANCA	P
ROSAS DIEGO	P		

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 12

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale Supplente TEGAS LUCIA.

Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, SERIO, MONTIS, MELE.

Il Consiglio comunale

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°37 del 6 agosto 2014 concernente l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio;

verificato che recentemente il Tar Lombardia ha definito, accogliendoli, alcuni ricorsi proposti da concessionari e gestori pubblici avverso i regolamenti istitutivi del canone patrimoniale non ricognitorio, adottati da numerosi Comuni lombardi, riconoscendo la fondatezza delle censure di illegittimità ivi sollevate;

richiamato l'art. 27 del codice della strada e l'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 che stabilisce il limite massimo degli oneri economici che possono gravare sull'utilizzatore del suolo pubblico in caso di occupazione con impianti adibiti a pubblici servizi;

visto l'art. 12 comma 3 del D.lgs n°33 del 15 febbraio 2016 che ha fornito un'interpretazione autentica dell'art.93 comma 2 del D.lgs n°259/2003, nel senso che i gestori delle reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti solo a tasse o canoni previste dalla medesima norma, con esclusione quindi del canone concessorio previsto dal codice della strada, trattandosi di una norma interpretativa, essa ha effetto retroattivo (ex tunc) e quindi rende automaticamente illegittime tutte le norme regolamentari che dispongono diversamente;

viste, altresì, le sentenze del Consiglio di Stato Sez V n°1926 del 12/05/2016 e Sez V n°2518 del 13/06/2016 che sanciscono in via definitiva l'illegittimità del canone concessorio e la sua applicabilità;

ritenuto quindi necessario procedere all'annullamento, in sede di autotutela, del regolamento in oggetto in quanto sono venuti a mancare, per effetto degli interventi legislativi o giurisprudenziali sopra richiamati, i suoi presupposti giuridici, e la sua persistenza obbligherebbe il Comune a continuare a richiedere somme che palesemente sarebbero destinate a non essere mai incassate e che soprattutto non avrebbe diritto di esigere, con soccombenza certa nel caso, altrettanto certo, di ricorsi in sede giurisdizionale e conseguente notevole aggravio di costi;

dato infine atto che proprio per l'incertezza che aleggiava sull'effettiva possibilità di introitare il canone in argomento, il Comune ha previsto una quota di fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio 2016 a copertura dell'eventuale mancato incasso. Inoltre verrà stralciata con successiva variazione di bilancio l'ulteriore quota parte per cui l'annullamento del regolamento non produrrà effetti negativi sul bilancio di competenza;

acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si riportano in calce;

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la registrazione audio ai sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;

preso atto dell'esposizione dell'assessore Montis, come da registrazione agli atti;

dato atto che non si registrano interventi, né per la discussione, né per le dichiarazioni di voto;

verificato che alle ore 20.45 sono entrati in aula i consiglieri Caschili e Didaci, mentre è uscita alle ore 20.46 la consigliera Mannu;

il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

dato atto che al momento del voto non è presente la consigliera Pistis e che pertanto i consiglieri presenti sono 13;

con 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Didaci) e n. 1 astenuto (Cacciarru)

delibera

di annullare in sede di autotutela la deliberazione del Consiglio Comunale n°37 del 6 agosto 2014 concernente l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio.

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

con 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Didaci) e n. 1 astenuto (Cacciarru)

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Te sto Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 06/10/2016

IL DIRIGENTE
F.TO PAOLO CARTA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 06/10/2016

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/11/2016

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **15/11/2016** al **30/11/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 15/11/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 30/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 15.11.2016

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
LUCIA TEGAS